

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**(Ultimo aggiornamento con deliberazione di C.C. nr. 52 del 30.09.2011)**

## **Art. 1**

### **Ambito e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

## **Art. 2**

### **Distinzione delle occupazioni ed atto delle concessioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di breve durata e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni :

- a) difformi dalla disposizione dell'atto di concessione;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, degli spazi e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

### **Art. 3**

#### **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art.1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda rivolta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. la domanda di concessione deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A. qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi.
- d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione.

g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

#### **Art. 4**

##### **Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione**

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.
3. L'atto di concessione deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
  - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione
  - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
  - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento

#### **Art. 5**

##### **Obblighi del concessionario**

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione, tranne nel caso che questa sia parte integrante di una autorizzazione amministrativa particolare, quale ad esempio le Licenze per il commercio su Aree Pubbliche
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

#### **Art. 6**

##### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono causa di decadenza della concessione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali altri diritti dovuti, nei termini previsti;

2. l'uso improprio o diverso da quello previsto del suolo pubblico o del bene pubblico concesso.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

## **Art. 7**

### **Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune, danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

## **Art. 8**

### **Rinnovo della concessione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee, il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

## **Art. 9**

### **Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Consiglio comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade in due categorie, la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 70%;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato B al presente Regolamento, aggiornate annualmente, a discrezione della Giunta Comunale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato. L'atto Comunale deve essere adottato, a pena di decadenza, entro 30 giorni da quello di pubblicazione sulla G.U. della legge di bilancio ed ha effetto per l'anno a cui si riferisce la legge medesima.
3. L'importo dei canoni fino a £. 500 è arrotondato alle lire 1.000 inferiori, oltre £. 500 alle lire 1.000 superiori

## **Art. 10**

### **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n° 2 categorie in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. A questo fine viene ribadita la precedente suddivisione già effettuata a fini T.O.S.A.P. dalla Commissione Edilizia n° 5 del 02/05/94.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla prima.
5. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
6. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.
7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

## **Art. 11**

### **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, non soggetto ad alcun frazionamento.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella TARIFFA ALLEGATA, a giorno ed in base alla superficie occupata.

## **Art. 12**

### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato lineare superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo pubblico delle stesse, in base alla superficie della minima figura piana geometrica che le contiene.
3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del 50%.

## **Art. 13**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del codice Civile.

## **Art. 14**

### **Agevolazioni ed esenzioni**

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50%.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 30%. **Sono esenti gli interventi su tutti i fabbricati, di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro e risanamento conservativo, nei quali sia previsto il recupero estetico delle facciate esterne degli edifici, compresa la tinteggiatura, realizzati all'interno del perimetro del centro storico, così come delimitato sulle tavole grafiche del PRG vigente.**

3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 giorni consecutivi, la tariffa è ridotta del 20% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti o poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, del 10% in tutti gli altri casi.
4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese consecutivo, la tariffa è ridotta di un ulteriore 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti o poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, del 30% in tutti gli altri casi.
5. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa ordinaria è diminuita del 50%
6. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'90% nei giorni festivi e prefestivi e di un ulteriore 50% nei giorni feriali.
7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali e sportive, la tariffa è ridotta dell'80%
8. Per le sole occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici occupate sono calcolate in misura del 50% fino a 100 metri, del 25% da 100 a 1000 metri e del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
9. Sono esenti le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C del T.U. per le imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
10. E' ridotta del 95% la tariffa base per le occupazioni temporanee per interventi di edilizia realizzati in economia da enti religiosi riconosciuti dallo Stato per attività diverse dall'esercizio di culti ammessi."
11. Sono esenti le occupazioni temporanee per attività organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso patrocinate con assunzione di formale atto deliberativo , comprese quelle effettuate da soggetti la cui occupazione derivi dall'adesione allo specifico programma di recupero del centro storico."
12. La tariffa base per le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate dai pubblici esercizi con tavolini, sedie ed attrezzature similari, purché per periodi di almeno tre mesi effettivi, è ridotta del 75% **(comma aggiunto con deliberazione n. 34 del 28/05/2003).**
13. La quota finale per le ulteriori occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi e commercianti, in occasione e nell'ambito di manifestazioni/iniziativa programmate, promosse e concordate con l'Amministrazione Comunale, e' ridotta del 95%. **(comma aggiunto con deliberazione C.C. del 28/02/2007).**
14. Sono esenti le occupazioni realizzate dalle ONLUS (Dlgs. 460/1997) a condizione che le stesse siano iscritte all'Anagrafe unica ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze. **(comma aggiunto con deliberazione C.C. nr. 52 del 30/09/2011).**

## **Art. 15**

### **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al Concessionario del servizio all'atto del rilascio della Concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato al "Comune di Boretto" servizio tesoreria, tramite bollettino di versamento sul c.c.p. n° 265421, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore a 500.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a lire un milione.

## **Art. 16**

### **Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4 o anche con versamento diretto e contestuale rilascio di quietanza, al concessionario del servizio.

## **Art. 17**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

## **Art. 18**

*(delibera di variazione n. 80 del 26/08/99)*



## **Sanzioni**

1. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile così come indicato dal Regolamento di Contabilità e le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente per le varie tipologie di occupazione. Per le sole occupazioni abusive, realizzate senza il relativo atto di concessione Comunale, la sanzione è determinata in misura pari al 50% di quanto si sarebbe dovuto pagare se l'occupazione fosse stata autorizzata. Per il ritardato versamento rispetto ai termini stabiliti dal presente regolamento, la sanzione è pari al 30% (ultimi due periodi aggiunti con delibera di variazione n. 80 del 26/08/99 in vigore dal 1/1/99)
2. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 17 del presente Regolamento.

## **Art. 19**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1 gennaio 1999.
2. L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P. i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto la loro abolizione, continua ad essere effettuata anche dopo l'uno gennaio 1999.

## **ALLEGATO A**

### **COSAP**

### **INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI**

#### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI**

##### **SUOLO PUBBLICO**

- 1. Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio**
- 2. Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne**
- 3. Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo**
- 4. Esposizioni di merci all'esterno di negozi su appositi supporti**
- 5. Esposizioni di merce alla rinfusa all'esterno di negozi**
- 6. Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati**
- 7. Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili**
- 8. Fioriere e simili**
- 9. Aree Mercatali**
- 10. Distributori di tabacchi**
- 11. Spazi riservati al parcheggio privato**

##### **SOPRASSUOLO**

- 1. Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo**
- 2. Cavidotti, elettrodotti e simili**

##### **SOTTOSUOLO**

- 1. Cisterne e serbatoi interrati in genere**
- 2. Cavidotti interrati**
- 3. Condotte e tubazioni interrate**
- 4. Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento**
- 5. Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi**

#### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

##### **SUOLO PUBBLICO**

- 1. Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)**
- 2. Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili**
- 3. Fioriere e simili**
- 4. Esposizioni di merci all'esterno di negozi su appositi supporti**
- 5. Esposizioni di merce alla rinfusa all'esterno di negozi**

6. Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità
7. Spettacoli viaggianti e circensi
8. Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
9. mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

### **SOPRASSUOLO**

1. Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
2. Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

### **SOTTOSUOLO**

1. Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio

### **TARIFFA ALLEGATA**

### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni permanenti è così determinata per metro quadrato o metro lineare:

£ 44.000 per la 1a 1° categoria  
£ 22.000 per la seconda categoria

### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee è così determinata per metro quadrato o metro lineare:

£ 3.000 per la 1° categoria  
£ 1.500 per la 2° categoria

Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera di cui al comma precedente va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie:

1° fascia = dalle ore 7 alle ore 14 - 60% della tariffa giornaliera;  
2° fascia = dalle ore 0 alle ore 7 - 40% della tariffa giornaliera  
3° fascia = dalle ore 14 alle ore 24 - 70% della tariffa giornaliera.